

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA**Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca, XXVII ciclo. (D.R. n. 2626)**


Decreto rettorale n. 2626

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 442 del 12 marzo 1968 “*Istituzione di una Università Statale in Calabria*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 22 aprile 1968;
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, recante disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
- CONSIDERATO** che, nelle more dell’emanazione del Regolamento, recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di Ricerca, previsto dall’art. 19 della suddetta Legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni normative di seguito indicate:
- Nota Ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011, relativa all’indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato per l’a.a. 2011/2012 secondo le modalità previgenti e all’incentivazione della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto riguarda la struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e la valutazione dei risultati;
 - Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 art. 22, recante disposizioni in materia di Assegni di Ricerca;
 - Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1999 “*Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca*”;
 - Art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999, il quale recita “*il numero minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non può essere inferiore a tre*”;
 - Art. 5 del D.M. n. 224/1999, il quale prevede che possano accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità;
 - Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le Università, con proprio regolamento, disciplinino l’istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in



- conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con Decreto del Ministro;
- Art. 4, Comma 5, della Legge n. 210/1998, il quale alla lettera c) prevede l’attivazione dei Corsi di Dottorato, assicurando il numero comunque non inferiore alla metà dei dottorandi e l’ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999*”;
- VISTO** il Regolamento d’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria, approvato con D.R. n. 1707 del 16 giugno 2008;
- VISTO** il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell’Università della Calabria, approvato con D.R. n. 1708 del 16 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la nota ministeriale prot. n. 545 del 4 marzo 2011 - D.D. n. 36 del 21 febbraio 2011 “*Assegnazione borse aggiuntive Dottorato di Ricerca. Esercizio finanziario 2010*” – Fondo Giovani MIUR;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - FSE 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6711 del 17 dicembre 2007 ed, in particolare, l’Obiettivo Operativo M.2 “*Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale*” dell’Asse IV “*Capitale Umano*”;
- VISTO** il Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d’Azione 2011/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n.227 del 20 maggio 2011 e, nello specifico, l’Intervento D.5 “*Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori*”;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1083/2006 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1828/2006 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
- VISTO** il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- VISTE** le Linee Guida emanate della Regione Calabria riferite all’Obiettivo Operativo M.2 dell’Asse IV - Intervento D.5 “*Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori*”, approvate con D.D.R. n. 14401 del 18 novembre 2011;
- VISTA** la Convenzione rep. n.1897, stipulata il 21 novembre 2011, tra il Dipartimento 11 “*Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali*” della Regione



- Calabria e l'Università della Calabria per il suddetto Intervento D.5, il cui schema è stato approvato con lo stesso D.D.R. n. 14401 del 18 novembre 2011;
- VISTE** le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo, relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca - XXVII ciclo - con sede amministrativa presso l'Università della Calabria;
- VISTO** il parere del Nucleo di Valutazione interna del 30 maggio 2011;
- VISTA** la proposta di ripartizione delle borse per i singoli Corsi e Scuole di Dottorato, avanzate dal Co.Co.P. nell'adunanza del 29 giugno 2011;
- VISTA** la seduta del Senato Accademico del 15 luglio 2011, nella quale è stata approvata l'istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo e la relativa ripartizione delle borse, pari complessivamente a n. **38**, di cui n. 26 FSE, n. 4 di Ateneo e n. 8 MIUR;
- VISTO** l'Allegato 2 delle Linee Guida sopra citate, che prevede per l'Università della Calabria che n. 21 borse FSE ricadano negli ambiti/settori strategici dei Poli di Innovazione della Regione Calabria e n. 5 borse FSE in altri ambiti disciplinari;
- VISTA** la nota prot. n. 25023/2011 del 7 ottobre 2011, con la quale il Presidente del Co.Co.P. ha provveduto alla redistribuzione delle borse FSE per Poli di Innovazione Regionali;
- VISTO** il D.R. 2185 del 5 ottobre 2011, con il quale il Corso di Dottorato in "Biologia Vegetale" della Scuola "Life Sciences" ha ceduto una borsa al Corso di Dottorato in "Biologia Animale" della Scuola stessa;
- VISTO** il D.R. 2257 del 14 ottobre 2011, con il quale il Corso di Dottorato in "Impresa stato e mercato" è autorizzato a ribandire per il XXVII ciclo n. **1** borsa di Ateneo non attribuita nel precedente ciclo;
- VISTE** le comunicazioni pervenute per il finanziamento di n. **3** posti aggiuntivi per i Corsi di Dottorato di Ricerca, da parte di enti esterni e Dipartimenti;
- VISTE** le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato e dei Direttori delle Scuole di Dottorato circa le modalità di svolgimento delle prove d'esame e altre informazioni utili;
- VISTO** il Progetto EUDIME finanziato nell'ambito del bando EAC/29/09-Erasmus Mundus Action 1, numero di riferimento progetto 511944-1-2010-1-IT-EMJD;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 3147 del 04 novembre 2010 con il quale è stato pubblicato il Bando di selezione per la partecipazione al progetto di dottorato ERASMUS MUNDUS EUDIME;
- VISTA** la Convenzione quadro sottoscritta tra l'Università della Calabria e il Senescyt (Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologia) - Ecuador - in data 3 marzo 2009;
- VISTO** il Programa de Becas del Senescyt "Convocatoria abierta 2011" che mette a disposizione il finanziamento per la copertura di borse destinate a programmi di Dottorato di Ricerca verso altri Paesi;
- VISTO** che dal suddetto Programa de Becas del Senescyt risulta che l'Università della Calabria è tra le possibili Università destinatarie del finanziamento messo a disposizione dal Governo dell'Ecuador;
- VISTA** la Lettera di intenti prot. n. 110029478 del 17 novembre 2011, con la quale il Senescyt si impegna a finanziare e ad erogare direttamente l'intero importo di n. **6** borse di Dottorato, quale apposite sovvenzioni, ai dottorandi di nazionalità ecuadoriana risultati idonei nell'ambito della suddetta Convocatoria a condizione che intendano conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, previo superamento della selezione prevista per i posti messi a concorso con il presente bando;
- CONSIDERATO** che l'importo delle suddette apposite sovvenzioni, come risulta dalla sopra citata Convocatoria, non risulta inferiore all'importo delle borse di Dottorato erogate dall'Università della Calabria;



- VISTA** la stessa Lettera di intenti con la quale si stabilisce che il pagamento della borsa di Dottorato per i laureati di nazionalità ecuadoriana rimane sotto l'esclusiva competenza e responsabilità del Senescyt che provvederà a regolare direttamente i rapporti con i dottorandi, assegnatari delle suddette sovvenzioni, per l'intera durata del XXVII ciclo di Dottorato;
- VISTA** la disponibilità dei Coordinatori dei Corsi di "Ingegneria idraulica per l'ambiente e il territorio" e di "Ingegneria dei materiali e strutture" della Scuola Pitagora in "Scienze Ingegneristiche", dei Coordinatori dei Corsi in "Ingegneria dei Sistemi e Informatica" e di "Matematica e informatica" della Scuola ISIMR e del Direttore della Scuola "Archimede" in Scienze comunicazione e tecnologie, a sviluppare progetti di ricerca con laureati provenienti dall'Ecuador e risultati idonei nella procedura concorsuale in oggetto riservando, a tal fine, complessivamente sei posti con borsa;
- CONSIDERATO** che le borse aggiuntive Senescyt saranno assegnate in presenza dei prerequisiti e delle specifiche contenute nell'Allegato A dei Corsi di Dottorato coinvolti;
- VISTA** la nota Prot. n. 0190221 del 29 novembre 2011 della Regione Calabria, relativa all'autorizzazione alla pubblicazione del presente Bando per l'ammissione ai Corsi e alle Scuole di Dottorato - XXVII ciclo con sede amministrativa presso l'Università della Calabria;
- ACCERTATO** che la copertura finanziaria per le borse FSE, MIUR, Ateneo e Dipartimenti sarà assicurata su apposito capitolo del bilancio di esercizio finanziario 2012, mentre per le sovvenzioni erogate dal Senescyt e riservate a studenti dell'Ecuador, nessun onere finanziario è a carico dell'Università della Calabria;
- RITENUTO** necessario provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1


Istituzione e Attivazione

1. Nell'ambito dei Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca istituiti presso l'Università della Calabria, per il XXVII ciclo - anno accademico 2011/2012, sono indetti pubblici concorsi per l'ammissione agli stessi. Per ciascun Dottorato, nell'Allegato A - Schede Analitiche Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A. 2011/2012, parte integrante del presente bando, sono indicati il coordinatore/direttore, l'area e il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti di ammissione, le eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per l'ammissione, le eventuali sedi consorziate, gli obiettivi formativi/curriculari, gli eventuali indirizzi/aree, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, i temi/gli obiettivi delle borse classificate per ambito/settore, le modalità di ammissione, le modalità di svolgimento delle prove, eventuali titoli da presentare per la valutazione, il calendario delle prove ed eventuali ulteriori requisiti richiesti.

2. I Corsi di Dottorato sono raggruppati in base alla Scuola di Dottorato di afferenza, se esistente.

3. Le borse di studio finanziate da enti esterni (italiani o stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate ovvero rese disponibili solo dopo la conclusione degli accordi in itinere, con l'approvazione e la sottoscrizione, di norma, delle relative convenzioni, pena la non assegnazione delle stesse e conseguente non attivazione dei Corsi di Dottorato interessati, qualora non vengano rispettati l'art. 4 comma 5 della Legge n. 210/1998 e l'art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999.

Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal successivo articolo 5, il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti, ottenuti da Enti Pubblici di Ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purché la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.



L'eventuale aumento delle borse di studio può determinare, previa richiesta del Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.

Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovrà essere assicurata la copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulata apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono i docenti che mettono a disposizione i propri fondi.

4. Il presente bando è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV "Capitale Umano", Obiettivo Operativo M2 "Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale". Nello specifico, le borse cofinanziate dal FSE rientrano nell'ambito del Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d'Azione 2011/2013 - Intervento D.5 "Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori", attuato dal Dipartimento 11 "Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali" della Regione Calabria, con l'obiettivo di aumentare e istituzionalizzare lo svolgimento di periodi di formazione all'estero nell'ambito dei Corsi di Dottorato offerti dalle Università della Regione, con particolare riferimento a quelli nelle aree di interesse dei Poli di Innovazione Regionali: Trasporti, Logistica e Trasformazione; Beni Culturali; Tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazioni; Filiere Agroalimentari di Qualità; Tecnologie dei Materiali e della Produzione; Tecnologie della Salute; Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica; Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali; Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca.

Le borse cofinanziate dal FSE devono concludersi entro il 31 dicembre 2014 e, comunque, non oltre il termine massimo previsto per l'ammissibilità delle spese del POR Calabria FSE 2007/2013.

Art. 2

Requisiti per l'accesso ai corsi

1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al precedente articolo 1, senza limiti di età e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di:

- a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (ai sensi del D.M. 509/99) conseguiti prima del nuovo ordinamento didattico di cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- b) Laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- c) titolo equipollente conseguito presso università straniere.

In ogni caso i candidati dovranno possedere per l'accesso al Dottorato prescelto esclusivamente uno dei titoli di studio esplicitati per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato nell'Allegato A, pena la non ammissibilità.


Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso della sola laurea triennale.

2. **I cittadini stranieri**, in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio dei Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al quale intendono concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo articolo 6.

Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.

3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia già stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana.

4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1 entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva" ed il candidato sarà tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, direttamente al Presidente della Commissione



Giudicatrice. Nel caso in cui sia prevista una valutazione dei titoli per l'ammissione alle prove successive, il candidato dovrà aver conseguito il diploma di laurea prima della data prefissata per tale valutazione e sarà tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca.

5. Coloro i quali siano già in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio.

6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le domande per come stabilito al successivo articolo 5.

7. **Tutti i candidati, pena esclusione dalla selezione, dovranno presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un progetto di ricerca della dimensione massima di n. 3 pagine, se non diversamente specificato nell'allegato A relativo a ciascun Corso/Scuola di Dottorato.**

8. **I candidati, aspiranti alle borse di studio finanziate da FSE, pena la non ammissibilità all'attribuzione delle borse stesse, dovranno impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di 6 mesi** (la dichiarazione è inclusa nella domanda di partecipazione al concorso).

9. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i candidati, **per poter beneficiare delle borse finanziate dal FSE, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione** e, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno, pena la non ammissibilità al beneficio delle borse FSE:

- a) **possedere lo stato di disoccupazione o di inoccupazione.** Tale condizione, come definita dall'art. 4 comma a) del D. Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, modificato con D. Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, **deve essere mantenuta per tutta la durata dell'attività di ricerca, pena la decadenza dal beneficio e restituzione di quanto percepito durante il Corso di Dottorato;**
- b) **essere residenti in Calabria;**
- c) **avere meno di 36 anni compiuti.**

I suddetti tre requisiti dovranno essere attestati in fase di sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, come meglio specificato al successivo articolo 5 del presente bando.

Inoltre, i candidati, **pena la non ammissibilità al beneficio delle borse FSE,** dovranno:

- impegnarsi a **rispettare le condizioni specifiche imposte dal FSE** e dalle Linee Guida dell'Intervento D.5 "Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori" del POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV, Obiettivo Operativo M.2 (anche questa dichiarazione è **inclusa nella domanda di partecipazione al concorso**).


10. I candidati, **aspiranti alle borse di studio finanziate da Ateneo e MIUR,** pena la non ammissibilità all'attribuzione delle borse stesse, dovranno impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di almeno 6 mesi (la dichiarazione è inclusa nella domanda di partecipazione al concorso).

11. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 9, possono concorrere esclusivamente all'attribuzione di borse **non cofinanziate dal FSE** e ai **posti senza borsa.**

Art. 3

Titolari di assegni di ricerca

1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai Dottorati di Ricerca, di cui al precedente articolo 1, senza limiti di età e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole, i posti relativi sono da considerarsi in sovrannumero rispetto a quelli indicati all'articolo 1.



2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.
3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori di una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno e quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se mantenere il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa.

Art. 4

Dipendente pubblico

1. Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca è collocato a domanda, **compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione**, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni immediatamente successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, né i pubblici dipendenti che siano iscritti a Corsi o Scuole di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

2. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge 476/1984, Legge 448/2001, Legge 240/2010).

Art. 5

Procedure di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso o Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere redatte e inviate, **pena esclusione dalla procedura concorsuale**:

- **sia in forma elettronica**, collegandosi alla procedura ON-LINE disponibile dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale, all'indirizzo web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati.

La procedura ON-LINE sarà automaticamente chiusa alle ore 12:00 del giorno di scadenza del presente bando. Il termine indicato è da intendersi **perentorio** ed è responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura elettronica;

- **sia in versione cartacea** (stampata dalla procedura di compilazione online), **sempre entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, in duplice copia (un originale e una copia)**, debitamente firmata in calce, con allegata fotocopia firmata di un valido documento di identità, e corredata dalla documentazione richiesta:

- al successivo comma 5 del presente articolo;
- nell'Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato;
- all'articolo 6 del presente bando (per i candidati stranieri e per i candidati in possesso di titolo accademico straniero).

La presentazione della domanda cartacea, debitamente sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) **consegna a mano** presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Università della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni feriali, dal **lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00** - Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura: "**Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo**", con l'indicazione del mittente;



- b) spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Università della Calabria, Via Pietro Bucci - 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: **“Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo”**, con l'indicazione del mittente.

Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. **Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 5 (cinque) giorni successivi al termine di scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile.**

Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.

2. La data di scadenza è fissata perentoriamente al 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale.

3. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.

4. I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92, come integrata dalla Legge 17/99, possono richiedere, in relazione alla propria disabilità, gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione previste.

A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal D. Lgs. 196/03.

5. Alla domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati:

– **un originale e una copia del progetto di ricerca** (della dimensione massima di n. 3 pagine, se non diversamente specificato nell'Allegato A), **debitamente sottoscritto**, sui temi di ricerca indicati alla voce Borse di studio dell'Allegato A del presente bando;

– **gli eventuali titoli oggetto di valutazione**, specificati nello stesso Allegato A, che potranno essere presentati in originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati; trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di scarto;

– **la fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di € 11,00**, effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90 F 01030 80880 000000010106 ovvero sul c/c postale 260893, intestati all'Università della Calabria con la seguente causale: "Contributo per l'ammissione alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo". **Tale contributo non potrà essere in nessun caso rimborsato;**

– **la fotocopia firmata di un valido documento di identità.**

6. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso e, conseguentemente escluse d'ufficio, le domande di partecipazione alla selezione:

a. non correttamente compilate on-line;

b. non spedite in versione cartacea ancorché correttamente compilate on-line;

c. spedite oltre il termine stabilito dal presente bando o, ancorché spedite nel predetto termine, pervenute a questo Ateneo dopo 5 (cinque) giorni dalla scadenza del bando;

d. prive della sottoscrizione del candidato;

e. prive della fotocopia firmata di un valido documento di identità;


f. prive della denominazione del Corso o Scuola di Dottorato per cui si intende partecipare;

g. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorché presente, privo della firma del candidato;

h. mancanti del curriculum vitae, se richiesto, ovvero, ancorché presente, privo della firma del dichiarante;

i. mancanti dei titoli ove richiesti per la valutazione selettiva.

Il Decreto Rettorale di esclusione dal concorso sarà reso pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della prima prova concorsuale.



7. I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Rettore con proprio Decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Art. 6

Candidati in possesso di titolo accademico straniero

I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda di partecipazione un **certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione** ed una o più **lettere di presentazione** dell'Università presso la quale hanno conseguito il titolo.

I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda un **certificato di cittadinanza** (in carta libera) e **una copia conforme all'originale del passaporto**.

Se il titolo accademico è già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente l'Università italiana e gli estremi del Decreto Rettorale a mezzo del quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto, il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca per il quale il candidato presenta domanda, delibererà in merito ai titoli posseduti ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca.

I documenti ufficiali allegati alla domanda (certificato di laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza) dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, inglese o spagnolo.

Art. 7

Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole

1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. Non saranno attivate da parte di questa Università altre forme di avviso.

2. L'esame di ammissione ai Corsi e alle Scuole, di norma, consiste **nella eventuale valutazione dei titoli, in una eventuale prova scritta ed in una prova orale**. Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

Per le modalità di partecipazione al concorso di ammissione si rinvia alle specifiche contenute nella Scheda Analitica per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A. 2011/12, di cui all'Allegato A del presente bando.

3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, le capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e volte ad assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati.


4. **Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato all'Allegato A del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i candidati ammessi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati.**

L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.

Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, sarà cura dell'Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, avente domicilio in Italia, mediante notifica personale a mezzo raccomandata A/R o telegramma, eventuali variazioni; mentre i candidati, aventi domicilio all'estero, saranno contattati esclusivamente tramite posta elettronica.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui il punteggio dei titoli non sia esplicitato per i singoli Corsi o Scuole di Dottorato, sarà la Commissione Giudicatrice a stabilire il punteggio per la valutazione nel corso della seduta preliminare e provvederà alla successiva valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova scritta o orale.



Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta sia subordinata alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito indicato per ciascun Corso o Scuola di Dottorato.

Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati, approvate con Decreto Rettorale, saranno rese note esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facoltà o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna comunicazione a domicilio.

Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi è consentito l'accesso ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed, in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di ammissibilità, si riserva la facoltà di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove concorsuali.

5. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità:

- a. carta d'identità;
- b. patente di guida;
- c. passaporto;
- d. qualunque altro valido documento d'identità ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Art. 8

Commissioni Giudicatrici

1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione sono nominate con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei Docenti; le stesse sono incaricate della valutazione comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non più di due esperti esterni, anche linguistici, di chiara fama, italiani o stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca.

2. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova.

3. Sono ammessi alla prova successiva, in caso di valutazione titoli selettiva, soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione titoli selettiva e/o prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30.

4. La prova orale è pubblica e può essere sostenuta anche per via telematica, con le opportune garanzie di certezza e sicurezza, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di cui al D.R. n. 1707 del 16 giugno 2008. Si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. Sarà cura della Commissione Giudicatrice contattare in tempo utile, attraverso la posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati non aventi domicilio in Italia per stabilire le modalità di esecuzione dell'eventuale prova orale per via telematica.

5. Al termine di ogni seduta, la Commissione Giudicatrice per l'accesso ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca rende pubblici i risultati della prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno della seduta, all'Albo della Facoltà o del Dipartimento presso il quale si è svolta la prova concorsuale.

6. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il punteggio delle singole prove, riportando, tra l'altro, l'indicazione dei candidati idonei che hanno fatto domanda per le borse FSE, **esplicitando un solo Polo di Innovazione Regionale di riferimento per ognuno di essi.**

7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di borse per indirizzi/aree di ricerca, la Commissione dovrà compilare distinte graduatorie.

8. Per l'assegnazione delle borse FSE, la Commissione Giudicatrice verifica il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 comma 9 del presente bando, inclusa la coerenza del progetto di ricerca presentato con **le tematiche dei Poli di Innovazione Regionali di riferimento**, indicate alla voce Borse di Studio di ogni Scuola/Corso di Dottorato di cui all'Allegato A.



La Commissione Giudicatrice dovrà provvedere comunque e sempre alla valutazione (senza necessariamente attribuire un punteggio numerico, se non previsto) della coerenza del progetto di ricerca con le tematiche dei Poli di Innovazione Regionali di riferimento per i candidati che hanno presentato istanza per le borse finanziate dal FSE, con gli ambiti di indagine MIUR per le borse “Fondo Giovani MIUR” e/o con le tematiche inerenti gli obiettivi formativi del Corso o Scuola di Dottorato per tutti gli altri candidati. Tale valutazione dovrà essere effettuata o in fase di valutazione titoli, ove prevista, o in fase preliminare e dovrà essere comunicata all’Ufficio Dottorato di Ricerca, che provvederà a pubblicare gli eventuali candidati non ammissibili sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della prova scritta o della prova orale.

9. Le borse sono assegnate direttamente dalla Commissione Giudicatrice che riporterà le motivazioni e l’assegnazione nel verbale.

Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo l’ordine di punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 2 comma 9 del presente bando. **Ciascuna borsa FSE dovrà essere correlata esplicitamente ad uno e un solo Polo di Innovazione Regionale di riferimento.**

Eventuali diverse assegnazioni dovranno essere debitamente motivate dalla Commissione Giudicatrice.

Successivamente, le altre borse (Ateneo, MIUR ed altri Enti), sono assegnate ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

10. Le graduatorie finali saranno rese note esclusivamente mediante affissione all’Albo della Facoltà o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorato.

11. Le Commissioni Giudicatrici sono tenute a trasmettere i verbali del concorso al Rettore, che provvede con proprio Decreto all’approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni. L’Ateneo comunicherà alla Regione Calabria l’esito finale delle selezioni, trasmettendo copia della documentazione delle relative Commissioni Giudicatrici.

Art. 9

Ammissione ai Corsi e alle Scuole

1. Il numero minimo di ammessi per ciascun Corso/Scuola di Dottorato non può essere inferiore a tre, di cui due con assegnazione di borsa FSE, MIUR, Ateneo ovvero Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, pena la mancata attivazione.

2. I candidati saranno ammessi ai Corsi e alle Scuole secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso e Scuola di Dottorato, previo il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 del presente bando.


In caso di rinuncia prima dell’inizio dei corsi da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all’Ufficio Dottorato di Ricerca entro la data indicata nella e-mail di convocazione per l’iscrizione, subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria di merito.

A corsi iniziati non è possibile d’ufficio, in caso di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti ai Corsi o Scuole, procedere a surroga, mentre, entro tre mesi dall’inizio del Corso o Scuola, il Collegio dei Docenti valuta l’opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

3. Nel caso di partecipazione a più Corsi o Scuole e di utile collocazione in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato.

4. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione, o ad un Master, ammessi al Dottorato di Ricerca hanno l’obbligo di sospendere la frequenza dei predetti corsi fin dall’inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato.

5. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, due o più candidati ottengano pari punteggio per un posto **senza borsa**, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3 - comma 7 - della Legge 127/97 come modificato dall’art. 2 della Legge 191/1998.



Art. 10**Iscrizione**

1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi, **pena decadenza**, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca per procedere all'iscrizione rispettando la data indicata nella e-mail di convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, consegnando i seguenti documenti:

- a) Domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati);
- b) Attestazione del versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio di euro 130,00 C/C n. 13790878 intestato a Università della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036 Rende (CS);
- c) Attestazione del versamento della tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 C/C n. 260893 intestato a Università della Calabria Esattoria Tasse Universitarie C.da Arcavacata 87036 Rende (CS);
- d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità (in carta libera) debitamente firmata;
- e) Fotocopia del codice fiscale;
- f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri).

2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono essere ritirati presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Università della Calabria, in caso contrario è possibile compilare dei bollettini postali standard in ogni parte, indicando le due causali.

3. I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del candidato potrà essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo comma 6 dell'articolo 12.

5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso.

6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verrà assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 del presente bando. La comunicazione al candidato successivo verrà inviata per posta elettronica; lo stesso dovrà iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista al precedente comma 1.

7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione.


L'Ateneo provvederà al recupero di eventuali benefici concessi. La dichiarazione mendace comporterà infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.

Art. 11**Ammissione in sovrannumero**

1. Possono essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in sovrannumero, nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all'unità per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei in graduatoria, purché titolari di borse di studio conferite sulla base del merito. In particolare, studenti stranieri assegnatari di una borsa di studio per la frequenza di un Corso o Scuola di Dottorato erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o internazionali, eccedenti il numero minimo di cui al precedente articolo 9.

2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari di assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato.

3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 8.



4. Saranno altresì ammessi al Dottorato in sovrannumero coloro che, pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito delle azioni del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito dell'Area Scientifico-Disciplinare di interesse del Dottorato. La procedura di selezione si intende superata in quanto già avvenuta nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio del Dottorato. L'iscrizione è comunque subordinata alla preventiva approvazione del Collegio Docenti del Dottorato.

Art. 12 **Borse di studio**

1. Ai candidati dichiarati vincitori, ai sensi del comma 9 dell'articolo 8 del presente bando, è conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono accedere alla Scuola o Corso di Dottorato, fino al numero di posti previsti.

2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 12.911,42 sarà conferita, ai sensi e con le modalità della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale è pari a euro 13.638,47 al lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

La durata della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo deliberato dal Collegio dei Docenti.

La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio è di norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.

L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso il pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere versato all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo di permanenza all'estero, previa consegna all'Ufficio Dottorato di Ricerca della richiesta di maggiorazione, corredata da verbale del Collegio dei Docenti per periodi di soggiorno all'estero superiori a sei mesi o dall'autorizzazione del Coordinatore del Corso/Direttore della Scuola per periodi inferiori o uguali a sei mesi e lettera d'invito dell'ente ospitante.

Gli interessati, prima del rientro in sede, hanno l'obbligo di richiedere all'ente estero presso cui è avvenuto il soggiorno un certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto originale dovrà essere consegnato all'Ufficio Dottorato di Ricerca, al rientro in sede, pena la restituzione di quanto percepito.

Tali periodi non possono complessivamente superare la metà della durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali).


3. Tutti i dottorandi titolari di borsa di studio finanziate da FSE devono recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa e restituzione di quanto percepito durante l'intero Corso o Scuola di Dottorato.

4. Tutti i dottorandi titolari di borsa di studio finanziate da Ateneo e MIUR, hanno l'obbligo di recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo di almeno 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa e restituzione di quanto percepito durante l'intero Corso o Scuola di Dottorato.

5. I dottorandi non titolari di borsa di studio potranno recarsi per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi solo previo parere favorevole del Collegio dei Docenti fermo restando che per periodi di durata inferiore al semestre è necessario solo il consenso del Coordinatore/Direttore.

6. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

7. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria di merito, ai sensi del comma 9 dell'articolo 8 del presente bando. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 aprile 2001.



8. Il dottorando che non conclude il Corso o Scuola di dottorato per ragioni di lavoro, decade dal dottorato ed è tenuto a restituire le somme percepite.

9. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984.

10. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dal FSE sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni riportate nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal FSE nonché, nel vademecum dell'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali disponibile sul sito internet www.unical.it/ricerca/dottorati, pena la restituzione di quanto già percepito.

Art. 13

Contributi per la frequenza ai corsi

Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa di Assicurazione contro gli infortuni.

Art. 14

Obblighi e diritti dei dottorandi

1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i Corsi o Scuole di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.

2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del Dottorato, di contemporanea iscrizione a: Corso di Diploma, Laurea, Corso di Formazione, Master e Scuole di Specializzazione e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di sospendere la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato.

3. La frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti:

- a) maternità;
- b) servizio civile;
- c) grave e documentata malattia.

4. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore può disporre l'esclusione dal Dottorato di Ricerca o la ripetizione dell'anno, nonché la revoca della borsa di studio, nei seguenti casi:

- a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
- b) attività lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- c) assenze prolungate ingiustificate.

Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed è fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti.

5. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziate da FSE devono, altresì, recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa e restituzione di quanto percepito durante l'intero Corso/Scuola di Dottorato.

6. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziate da Ateneo e MIUR hanno, altresì, l'obbligo di recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo di almeno 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa e restituzione di quanto percepito durante l'intero Corso/Scuola di Dottorato.

7. Alla fine di ciascun anno tutti gli iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al Corso o Scuola, proporrà al Rettore il proseguimento del Dottorato di Ricerca ovvero l'esclusione.

Inoltre, i titolari di borsa di studio cofinanziata dal FSE, hanno l'obbligo di produrre una relazione semestrale sui contenuti e sull'andamento del percorso formativo e di tenere un diario di bordo secondo la modulistica fornita dall'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali, nonché di predisporre, eventualmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici Regionali per le esigenze di



monitoraggio e rendicontazione dell'intervento. La relazione deve anche documentare la coerenza del percorso formativo con lo specifico curriculum finanziato dal FSE.

8. Per le borse di studio cofinanziate dal POR Calabria FSE 2007/2013, si richiama l'obbligo, per i beneficiari delle stesse, di riportare esplicito riferimento alla fonte del finanziamento su tutti i documenti e le pubblicazioni, in particolare, se di natura tecnico scientifica, così come indicato nelle Linee Guida regionali citate in premessa.

9. Il dottorando che, per motivi di lavoro, abbandoni il Corso o la Scuola, decade dal Dottorato e dal diritto alla fruizione della borsa ed è tenuto a restituire le somme percepite.

10. Il dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, può svolgere attività di supporto alla didattica, fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico (per i titolari di borsa finanziata dal FSE, sempre garantendo la sussistenza della condizione di disoccupazione/inoccupazione di cui ai D. Lgs. n. 181/2000 e n. 297/2002).

11. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al proseguimento della borsa di studio e chiedere al Collegio dei Docenti di formulare un programma per proseguire la loro attività formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Per le borse di studio FSE vale il periodo di attuazione riportato al comma 4 del precedente articolo 1 del presente bando.

Art. 15

Modalità per il conseguimento del titolo

Il titolo di Dottore di Ricerca verrà conferito a conclusione del Corso/Scuola a chi avrà conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita Commissione.

La tesi di dottorato finale, così come ogni pubblicazione o prodotto di ricerca sviluppato nell'ambito del periodo di dottorato, finanziato da una borsa FSE, dovrà contenere esplicito riferimento alla fonte del finanziamento per come previsto dai Regolamenti Comunitari e dalla normativa nazionale per gli interventi cofinanziati dal FSE e dalle Linee guida regionali citate in premessa.

Art. 16


Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università della Calabria, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e per fini istituzionali.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. La partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 196/2003 espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati vengano pubblicati sul sito internet dell'Università della Calabria.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.



Art. 17**Programma Operativo Regione Calabria – FSE 2007/2013**

1. Il presente bando è cofinanziato dal Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007/2013 e pertanto è sottoposto al rispetto della normativa ministeriale vigente in materia di Dottorato di Ricerca, dei Regolamenti Comunitari e delle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e, in particolare, di quanto previsto dal POR Calabria FSE 2007/2013 – Asse IV Capitale Umano – Obiettivo Operativo M.2 *“Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale”* e dal Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d’Azione 2011/2013 – Intervento D.5 *“Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori”* attuato dal Dipartimento 11 *“Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali”* della Regione Calabria.

2. La ripartizione delle borse cofinanziate dal POR Calabria FSE 2007/2013, di cui all’Allegato B, parte integrante del presente bando, è conforme alle previsioni contenute nelle Linee Guida regionali di cui in premessa, relativamente alle ricadute di almeno l’80% delle borse negli ambiti individuati dal POR Calabria 2007/2013 per la realizzazione dei Poli di Innovazione regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 1 del presente bando.

Art. 18**Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia.

Il presente bando è stato sottoposto e approvato dalla Regione Calabria che ne ha verificato la conformità del rispetto della normativa del FSE e secondo quanto fissato dalla convenzione e dalle Linee Guida regionali citate in premessa.

Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale.

Il presente bando è consultabile sui siti internet dell’Ateneo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi) e sul sito della Regione Calabria <http://www.regione.calabria.it/istruzione>.

Rende, 29 novembre 2011

Il rettore: LATORRE

